

ALLEGATO TECNICO (Parte A)

PARTE I – Inquadramento generale

1.1) DATI IDENTIFICATIVI DELLA SOCIETÀ

Ragione Sociale	SER-SIDER S.a.s. DI CASTELNUOVO GIANLUIGI & C.
Sede legale	Ponte Lambro (CO), via Dante 6
Sede dell'impianto	Seregno (MB), via Bottego 42
Oggetto dell'attività	Recupero rifiuti non pericolosi
Codice Fiscale / P.IVA	00202740130
N. REA	CO - 162915

La società SER-SIDER S.a.s. di Castelnuovo Gianluigi & C. ha presentato la domanda per il rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59.

Nello specifico la Ditta ha presentato presso il SUAP di Seregno (MB) richiesta di rinnovo con modifica della comunicazione di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata di cui agli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06" (n. iscrizione MB 414 del 04/02/2013).

Le modifiche richieste sono le seguenti:

- integrazione della tipologia 5.6 (operazione R13)
- rinuncia all'operazione R4 per la tipologia 3.2;
- aumento del quantitativo di stoccaggio di rifiuti non pericolosi;
- diminuzione del quantitativo di trattamento (R13+ R4) di rifiuti non pericolosi.

1.2) DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

L'insediamento in oggetto è localizzato in Comune di Seregno alla via Bottego 42; ha una superficie complessiva di circa 3000 mq, al cui interno è presente un capannone di 1057 mq.

L'area interessa il Foglio 40 – mappali 5, 6 e 318 del comune di Seregno ed ha la seguente destinazione urbanistica:

FOGLIO 40 MAPPALI 5 e 6

- Micro Tessuto produttivo all'interno del "tessuto dell'espansione" (art. 24);
- Parte sede stradale (art. 45).

FOGLIO 40 MAPPALE 318

- Micro Tessuto produttivo all'interno del "tessuto dell'espansione" (art. 24);

L'area in esame è non soggetta ai vincoli di cui al D.lgs. 42/04, R.d.l. 3267/23 e art. 94 D.lgs. 152/06 e s.m.i. (assenza di punti di captazione di acque destinate al consumo umano in una fascia di 200 mt dall'impianto) e vincoli relativi al PAI.

La Ditta intende effettuare la messa in riserva (R13) e il recupero (R4) delle seguenti tipologie di rifiuti non pericolosi:

Tabella riassuntiva operazioni autorizzate

TIPOLOGIA	OPERAZIONI	R13 MC	R13 TON	MC/A	TON/A
1.1	R13	12	4	120	40
2.1	R13	1	1	10	10
3.1	R13 – R4	1000	1000	20000	20000
3.2	R13	500	500	5000	5000
5.1	R13	10	10	100	100
5.6	R13	6	6	30	30
5.7	R13	3	3	15	15
5.8	R13	3	3	15	15
6.1	R13	12	4	60	20
9.1	R13	5	3	20	12
10.2	R13	1	1	10	10

Il quantitativo complessivo di stoccaggio (messa in riserva R13) autorizzato è pari a 1.553 mc (1.535 ton)

La Ditta ha dichiarato un quantitativo max annuo di trattamento (R13+R4) pari a 20.000 t/a.

Parte II – Titoli ambientali

*Sezione A – Autorizzazione alle emissioni in atmosfera
(artt. 269/272 D.lgs. 152/2006)*

La Società non ha richiesto il titolo ambientale in questione.

*Sezione B – Comunicazioni in materia di rifiuti
(artt. 215 e 216 D.lgs. 152/2006)*

1) TIPOLOGIA, OPERAZIONI E QUANTITATIVI DEI RIFIUTI AUTORIZZATI // PRESCRIZIONI

Iscrizione n. **MB 10019**

Cod.	C.E.R.	Descrizione	Attività autorizzate	Qtà (t)	Qtà (mc)
1.1	150101;150105;150106; 200101;	Rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi	R13	40	120
2.1	101112;150107;160120; 170202;191205;200102	Imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro: rottami di vetro.	R13	10	10
3.1	100210;100299;120101; 120102;120199;150104; 160117;170405;190102; 190118;191202;200140	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di lavorazione i rifiuti identificati dai codici 100299 e 120199.	R13; R4	20000	20000
3.2	100899;110501;110599; 120103;120104;120199; 150104;170401;170402; 170403;170404;170406; 170407;191002;191203; 200140	Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e, limitatamente ai cascami di lavorazione i rifiuti individuati dai seguenti codici 100899 e 120199.	R13	5000	5000
5.1	160106;160116;160117; 160118;160122	Parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui all'art. 46 del D.L. 5/2/97, n° 22 e successive modifiche e integrazioni e al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209	R13	100	100
5.6	160214;160216;200136; 200140	Rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi.	R13	30	30
5.7	160216;170402;170411	Spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto.	R13	15	15
5.8	160118;160122;160216; 170401;170411	Spezzoni di cavo di rame ricoperto.	R13	15	15

6.1	110114;110206;110299; 160214;160216;200136	Apparati, apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici: rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi.	R13	20	60
9.1	030101;030105;030199; 150103;170201;191207; 200138;200301	Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno.	R13	12	20
10.2	160103	Pneumatici non ricostruibili, camere d'aria non riparabili e altri scarti di gomma	R13	10	10

1. Le attività devono essere effettuate solo relativamente alle tipologie previste dal D.M. 5/2/1998 così come modificato dal D.M. 5 aprile 2006 n. 186 e dal D.lgs. 152/06, con le modalità di cui al medesimo D.M., fermo restando l'obbligo, da parte dell'Impresa, di osservanza di tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e dalle disposizioni vigenti, che si intendono qui espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validità e l'efficacia dell'iscrizione, con particolare riguardo a quelle in materie di tutela dell'ambiente ed igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro.
2. I quantitativi di rifiuti recuperati o messi in riserva attraverso le procedure agevolate non possono, in alcun caso, eccedere le quantità di cui all'allegato 4 al D.M. 5 aprile 2006 n. 186; l'azienda intestataria della presente certificazione si impegna al non superamento delle quantità citate.
3. La scadenza dell'iscrizione al Registro in questione è quella indicata nell'AUA.
4. L'interessato si impegna a comunicare qualsiasi variazione societaria, nonché quelle relative all'insediamento ed alle tipologie recuperate o messe in riserva ed a procedere, in caso di cessazione dell'attività, alla pulizia e, ove necessario, alla bonifica dell'insediamento.
5. Il pagamento dei diritti relativi al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano l'autosmaltimento e il recupero dei rifiuti deve essere effettuato entro il 30 aprile di ogni anno per l'anno in corso. **Il mancato pagamento comporta, ai sensi del D.M. 21 luglio 1998 n. 350, art.3, 3° comma, il venir meno dell'iscrizione al Registro, con l'impossibilità alla continuazione dell'attività.**
6. La presente iscrizione al Registro Provinciale di cui sopra può essere, in ogni momento, sospesa o revocata, con atto motivato, anche a seguito di accertamenti da organi terzi.

Il 9 ottobre 2011 è entrato in vigore in Italia il Regolamento 333/2011/Ue "Criteri per determinare quando alcuni rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti - Ferro, acciaio e alluminio" mentre il 1 gennaio 2014 è entrato in vigore in Italia il Regolamento 715/2013/Ue "Regolamento recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio",

Pertanto l'ottenimento di materiale classificabile come End of Waste è subordinato all'ottenimento/rinnovo delle certificazioni ex Reg. 715/2013 e Reg. 333/2011.

PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Presso l'impianto non possono essere ritirati rifiuti putrescibili e/o maleodoranti;
2. La Ditta non dovrà effettuare altri stoccaggi alla rinfusa ed evitare la promiscuità dei rifiuti, e pertanto provvedere a mantenere la separazione per tipologie omogenee di rifiuti, nel rispetto delle aree funzionali come da planimetria agli atti.
3. Prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'Impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante la procedura di acquisizione del relativo formulario di identificazione o scheda SISTRI e/o di idonea certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, ivi compresi, qualora individuati, i parametri definiti al punto x.x.2 (Caratteristiche del rifiuto), ai sensi dell'art. 8 del d.m. 5.02.1998. Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale (rif. artt. 188- bis, 188-ter, 190 e 193 del d.lgs. 152/06);
4. Qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore, trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione o della scheda SISTRI, riportante le motivazioni della mancata accettazione;
5. L'impianto deve essere dotato di idoneo sistema di pesatura dei rifiuti in ingresso e/o in uscita e dei materiali nelle forme usualmente commercializzate ottenuti dall'attività svolta presso il sito;
6. **I rifiuti non pericolosi provenienti da terzi, messa in riserva (R13), dovranno essere inviati a recupero nei cicli autorizzati entro massimo sei (6) mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto;**
7. I rifiuti stoccati in "deposito temporaneo" devono rispettare quanto prescritto dall'art. 183, comma 1, lettera bb) del d.lgs. 152/06;
8. Le aree funzionali dell'impianto utilizzate per lo stoccaggio e trattamento devono essere adeguatamente contrassegnate con appositi cartelli indicanti la denominazione dell'area, la natura e la pericolosità dei rifiuti depositati; devono inoltre essere apposte tabelle riportanti le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di gestione. Le aree dovranno inoltre essere facilmente identificabili, anche mediante apposizione di idonea segnaletica a pavimento.
9. Dovranno essere attuate le procedure di radioprotezione per quanto concerne i rottami metallici secondo quanto prescritto dal D.lgs. n. 230/95 e s.m.i.
10. All'occorrenza dovrà essere rispettato quanto previsto dalla D.G.R. 28.9.2009 n.8/10222 "Determinazioni inerenti le procedure per l'accettazione e la gestione dei rottami metallici ferro e non ferrosi" e dal Regolamento (UE) n.333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011 recante i criteri che determinano quando alcune tipologie di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
11. All'occorrenza dovrà essere rispettato quanto previsto dal Regolamento (UE) n.1179/2012 della Commissione del 10.12.2012 recante i criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
12. All'occorrenza dovrà essere rispettato quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 715/2013 recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio;
13. Per le sostanze (m.p.s./E.o.W.) ottenute dalle operazioni di recupero di materia [RX] effettuate presso l'impianto, l'Impresa è tenuta, qualora previsto, al rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 "REACH";
14. **Nei casi previsti, qualora la ditta non sia certificata End of Waste o perda i requisiti della certificazione, il materiale manterrà la qualifica di rifiuto.**
15. I rifiuti RAEE devono rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n° 151 del 25 luglio 2005 e s.m.i.;
16. I rifiuti in uscita dal centro, accompagnati dal formulario di identificazione o dalla scheda movimentazione SISTRI, devono essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento,
17. Le operazioni di travaso di rifiuti soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento.
18. Le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata.

19. Qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelli indicati dal D.P.R. n. 151/2011 e successive modifiche ed integrazioni, la messa in esercizio dell'impianto è subordinata all'acquisizione di certificato prevenzione incendi da parte dei VV.FF. territorialmente competenti o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente.
20. Ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia ed al Comune territorialmente competenti per territorio.
- 21. La Ditta inoltre deve rispettare le norme tecniche di cui al DM 5 febbraio 1998 e s.m.i.**
22. Gli impianti che effettuano unicamente l'operazione di messa in riserva, ad eccezione degli impianti esistenti, ferme restando le norme vigenti in materia di vincoli per l'ubicazione degli impianti di gestione dei rifiuti, non devono essere ubicati in aree esondabili, instabili e alluvionabili, comprese nelle fasce A e B individuate nei piani di assetto idrogeologico di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni.
23. L'impianto di norma deve essere provvisto di:
- a) adeguato sistema di canalizzazione e raccolta delle acque meteoriche;
 - b) adeguato sistema di raccolta dei reflui; in caso di stoccaggio di rifiuti che contengono sostanze oleose nelle concentrazioni consentite dal presente decreto, il sistema di raccolta e allontanamento dei reflui deve essere provvisto di separatori per oli; ogni sistema deve terminare in pozzetti di raccolta "a tenuta" di idonee dimensioni, il cui contenuto deve essere avviato agli impianti di trattamento;
 - c) idonea recinzione.
24. Nell'impianto devono essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime. Deve essere distinto il settore per il conferimento da quello di messa in riserva.
25. La superficie del settore di conferimento deve essere pavimentata e dotata di sistemi di raccolta dei reflui che in maniera accidentale possano fuoriuscire dagli automezzi e/o dai serbatoi. La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita.
26. Il settore della messa in riserva deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto individuata dal presente decreto ed opportunamente separate.
27. Ove la messa in riserva dei rifiuti avvenga in cumuli, questi devono essere realizzati su basamenti pavimentati o, qualora sia richiesto dalle caratteristiche del rifiuto, su basamenti impermeabili resistenti all'attacco chimico dei rifiuti che permettono la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante.
28. L'area deve avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta «a tenuta» di capacità adeguate, il cui contenuto deve essere periodicamente avviato all'impianto di trattamento.
29. Lo stoccaggio in cumuli di rifiuti che possano dar luogo a formazioni di polveri deve avvenire in aree confinate; tali rifiuti devono essere protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili.
30. I contenitori o serbatoi fissi o mobili utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto.
31. In caso di presenza di contenitori e serbatoi, gli stessi devono essere provvisti di sistema di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento; inoltre:
- il contenitore o serbatoio fisso o mobile deve riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10%, ed essere dotato di dispositivo antiriboccamento o da tubazioni di troppo pieno e di indicatori e di allarmi di livello;
 - gli sfiati dei serbatoi che contengono sostanze volatili e/o rifiuti liquidi devono essere captati ed inviati ad apposito sistema di abbattimento;
 - i contenitori e/o serbatoi devono essere posti su superficie pavimentata e dotati di bacini di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso oppure, nel caso che nello stesso bacino di contenimento vi siano più serbatoi, la capacità del bacino deve essere pari ad almeno il 30% del volume totale dei serbatoi, in ogni caso non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità, aumentato del 10% e, in ogni caso, dotato di adeguato sistema di svuotamento.
32. Qualora previsto, le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne devono essere mantenuti in perfetta efficienza al fine di evitare dispersioni nell'ambiente.

33. I rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi. Lo stoccaggio dei fusti o cisternette deve essere effettuato all'interno di strutture fisse, la sovrapposizione diretta non deve superare i tre piani. I contenitori devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione (passo d'uomo), l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati.
34. Qualora presenti, le vasche devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto; inoltre:
- le vasche devono essere attrezzate con coperture atte ad evitare che le acque meteoriche vengano a contatto con i rifiuti;
 - le vasche devono essere provviste di sistemi in grado di evidenziare e contenere eventuali perdite; le eventuali emissioni gassose devono essere captate ed inviate ad apposito sistema di abbattimento.
35. I recipienti fissi o mobili, utilizzati all'interno degli impianti, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni.
36. I rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dai rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero e destinati allo smaltimento, da quelli destinati ad ulteriori operazioni di recupero. Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero.
37. La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi. Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; nel caso di formazione di emissioni gassose o polveri l'impianto deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse.

2) PIANI

Piano di ripristino e recupero ambientale

Ai sensi dell'art. 177, comma 4, del D. Lgs. 152/2006 e dell'art. 1, comma 1, del d.m. 5.02.1998, l'Impresa è tenuta a procedere, in caso di cessazione dell'attività autorizzata, al ripristino finale ed al recupero del sito in accordo con le previsioni urbanistiche vigenti, presupposto per lo svincolo della garanzia fidejussoria prestata, previo invio a recupero/smaltimento di tutti i rifiuti giacenti, da documentarsi all'Autorità competente ed agli Organi di controllo, nonché alla presentazione, alla Provincia, al Comune ed all'ARPA territorialmente competenti, di un piano di indagine ambientale la cui esecuzione è sottoposta a preventiva approvazione.

Piano di emergenza

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il Soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri Organismi.

Sub allegato alla "sezione B":

- Planimetria generale dell'impianto, con suddivisione delle aree.

***Sezione C – Autorizzazione agli scarichi in acque superficiali/sul suolo
(art. 124 D.lgs. 152/2006)***

La Società non ha richiesto il titolo ambientale in questione.

***Sezione D – Autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura
(art. 124 D.lgs. 152/2006)***

Il Soggetto competente per il titolo ambientale in questione è l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale di Monza e Brianza ATO-MB, secondo la normativa vigente nella materia (art. 124 D.lgs. n. 152/06 e art. 48, comma 2 lettera i della L.R. n. 26/2003).

L'Ufficio ATO-MB ha trasmesso l'Allegato Tecnico di settore, sull'istanza di cui trattasi (nota protocollo ATO-MB n. 2064/6/2017/672 del 13.06.2018, presente agli atti del procedimento).

Per i contenuti del documento, si veda la **Parte B** del presente Allegato Tecnico.

***Sezione E - Emissioni sonore industriali
(Legge n. 447/1995, art. 8. Decreto ministeriale del 14 novembre 1997)***

La Società non ha richiesto il titolo ambientale in questione.